

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 428-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE VEVANTE SCIOLETTI)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione
e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro della pubblica istruzione

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione	»	6
- della 5ª Commissione	»	7
Emendamenti proposti dalla Commissione:		
- al testo del decreto-legge	»	8
- al disegno di legge di conversione	»	8
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, sono reiterate, per l'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica già adottate con il precedente decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, presentato per la conversione al Senato della Repubblica (atto Senato n. 25) e non convertito per decorrenza dei termini.

Il provvedimento in esame è volto a prorogare all'anno scolastico 1994-95 talune disposizioni in materia di prevenzione della dispersione scolastica già attuate per l'anno scolastico 1993-94 con il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

Le predette misure si sono esaurite, normativamente, con l'anno scolastico 1993-94, senza che esse abbiano potuto sviluppare tutte le loro potenzialità in relazione, anche, alla programmazione degli interventi che l'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, prevede come strumento per realizzare una migliore qualità dell'offerta educativa e per superare, gradualmente, i fenomeni di evasione dell'obbligo scolastico, di ripetenza, di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola.

Giova ricordare che l'esigenza di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica - che riveste particolare gravità in quelle aree del Paese in cui è maggiore il tasso di criminalità diffusa e devianza giovanile - era già stata oggetto di attenzione da parte del Parlamento sul finire della X legislatura, allorchè la Commissione istruzione del Senato aveva effettuato sulla questione una breve ma importante indagine conoscitiva.

Successivamente, nella XI legislatura, si manifestò il rischio che l'applicazione di alcune disposizioni relative al personale scolastico, contenute nel decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993, interferisse con la continuità di importanti iniziative intraprese dal Ministero della pubblica istruzione per la prevenzione e la rimozione di fenomeni di dispersione scolastica. In quest'ottica, fu quindi emanato il decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, volto ad assicurare la prosecuzione delle suddette attività espressamente nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, mediante l'utilizzo di 250 unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che avesse già svolto le predette attività nell'anno scolastico 1992-93, sottraendole al contingente di 1.000 unità destinato ai comandi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993; per compensazione, era stabilito che per il medesimo anno scolastico non si facesse luogo ai comandi presso le università e gli istituti superiori.

Il decreto-legge n. 265, non convertito nei termini costituzionali, veniva reiterato, nel medesimo testo, con il già ricordato decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, e definitivamente approvato, con modificazioni, con la legge n. 484 del 1993, anch'essa già ricordata.

Il rischio di veder vanificati gli sforzi fin qui compiuti - per il venir meno delle disposizioni contenute nel predetto provvedimento - ha indotto il Governo a presentare il decreto-legge n. 230 del 13 aprile 1994 che, analogamente al precedente, riduce da 1.000 a 750 unità il contingente da adibire ai comandi per l'anno scolastico 1994-95 -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

onde consentire l'utilizzazione di 250 docenti per la prosecuzione di attività di prevenzione e rimozione della dispersione scolastica - con la sola differenza di consentire i comandi presso le università e gli istituti di istruzione superiore nel limite massimo di 80 unità (delle 750 residue), ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica.

La mancata conversione, entro i termini previsti, di tale ultimo provvedimento ne ha motivato la reiterazione, nell'identico testo, col decreto-legge n. 370 del 10 giugno 1994 oggi al nostro esame.

È utile precisare, al riguardo, che i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti e delle attività sono comunque riferiti anche alla scuola elementare, in quanto preordinati ad una più razionale e qualificata prosecuzione dei progetti medesimi e delle linee operative d'intervento configurate sulla scorta delle esperienze pregresse nonché delle professionalità acquisite.

La complessità del fenomeno della dispersione scolastica e delle cause che lo determinano - sia all'interno che all'esterno della scuola - impone una presa in carico, a livello territoriale, dei bisogni formativi che il fenomeno stesso evidenzia, anche per le connessioni con situazioni di emarginazione, rischio e devianza giovanile.

In un'ottica di prevenzione, oltre che di rimozione del fenomeno, è pertanto necessario non solo un impegno forte da parte dell'amministrazione scolastica, ma anche una correlazione responsabile di tutte le istituzioni competenti per la piena attuazione del diritto allo studio.

In questa prospettiva si sono mosse le esperienze pilota, promuovendo la costituzione di osservatori permanenti sulla dispersione scolastica, per realizzare progetti integrati interistituzionali, a partire dal livello locale (area territoriale circoscritta); anche se limitate ad alcune regioni ed aree urbane e con differenziazioni legate allo specifico contesto territoriale, esse hanno dato risultati positivi tanto da porre tutti i provveditori agli studi interessati nelle

condizioni di rappresentare l'esigenza di assicurare la continuità delle attività previste anche nell'anno scolastico 1994-95.

Quali ulteriori elementi informativi e valutativi si segnala che dai dati in possesso dell'ufficio studi, bilancio e programmazione del Ministero della pubblica istruzione emerge quanto segue:

1) i provveditori agli studi hanno inserito le unità assegnate in un più articolato piano di utilizzazione di docenti per la lotta alla dispersione scolastica, integrando, spesso, tali unità con altro personale disponibile (ad esempio, soprannumerario);

2) considerata la situazione a livello nazionale, sono state utilizzate effettivamente 250 unità su 250: ciò dimostra una scrupolosa applicazione, da parte degli uffici scolastici provinciali, delle disposizioni emanate;

3) i docenti sono stati utilizzati per le attività didattico-educative e psico-pedagogiche sia su scuola sia su aree territoriali circoscritte, ottimizzando, così, la risorsa aggiuntiva a favore di più scuole;

4) un quinto dei docenti è stato utilizzato nella scuola materna a conferma dell'attenzione rivolta al problema della prevenzione precoce;

5) le norme emanate hanno consentito l'utilizzazione di docenti delle diverse discipline e non solo, quindi, di personale soprannumerario che, nella scuola media, appartiene soprattutto ai ruoli di educazione tecnica ed educazione fisica.

In conclusione, stanti gli evidenti ed urgenti motivi illustrati, si raccomanda vivamente la sollecita approvazione del disegno di legge n. 428, di conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, con gli emendamenti accolti a larghissima maggioranza (un solo voto di astensione), dalla 7^a Commissione inerenti:

l'istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'Osservatorio per la dispersione scolastica (al fine di dare forma legislativa ad un organismo già esistente);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'istituzione del personale direttivo e docente in compiti connessi alla scuola;

l'estensione gratuita del servizio di mensa, nelle scuole in cui gli stessi enti locali provvedono alla refezione degli alunni, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti;

gli interventi urgenti per l'edilizia scolastica nella città di Napoli;

la razionalizzazione delle modalità di reimpiego dei mutui concessi per l'edilizia scolastica e revocati per la dichiarata impossibilità di eseguire le opere o per il mancato inizio dei lavori (da parte degli enti locali mutuatari) entro un triennio dalla concessione del mutuo.

VEVATE SCIOLETTI, *relatrice*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GARATTI)

23 giugno 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

:

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: **PODESTÀ**)

29 giugno 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole.

su emendamenti

(Estensore: **GRILLO**)

6 luglio 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, pur osservando che gli emendamenti 1.0.0.3 e 1.0.0.4 possono produrre inconvenienti applicativi tali da pregiudicare l'utilizzazione dei finanziamenti tuttora disponibili, dato il meccanismo di concessione e revoca dei mutui ivi previsto.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali, competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero».

1.1

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 2.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola)

1. Nell'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunta in fine, con effetto dall'anno scolastico 1995-96 la seguente lettera:

“e-bis) una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica”».

1.0.0.1

«Art. 3.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli enti locali sono tenuti a fornire gratuitamente il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli stessi enti locali provvedono alla refezione degli alunni.

2. Per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita e la determinazione delle modalità di erogazione del contributo erariale a favore degli enti locali interessati, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 88 miliardi annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.0.2

«Art. 4.

(Interventi urgenti per la città di Napoli)

1. In attesa dell'approvazione di una legge-quadro sull'edilizia scolastica ed al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 per la città e per la provincia di Napoli il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta rispettivamente del sindaco di Napoli o del presidente della provincia di Napoli, provvede altresì, con proprio decreto, alla revoca, per la parte non

utilizzata, dei mutui concessi ai predetti enti dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e ne autorizza la devoluzione con versamento alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli, in modo che essi siano impiegati con urgenza in opere di edilizia scolastica di competenza del comune o della provincia. Le somme così devolute si aggiungono a quella assegnata ai sensi del comma 1 del presente articolo».

1.0.0.3

«Art. 5.

*(Razionalizzazione delle modalità di reimpiego
di mutui concessi per l'edilizia scolastica)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 per le particolari esigenze urgenti relative all'avvio dell'anno scolastico 1994-95 nella città di Napoli, i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in base a leggi speciali in materia di edilizia scolastica, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato, possono essere revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

2. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente concesse dalla Cassa depositi e prestiti.

3. La revoca e la riassegnazione delle risorse sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del presidente della giunta della regione interessata, che dovrà tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato.

4. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo, le norme contenute nella legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni».

1.0.0.4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230.

Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1994.

**Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione
dei fenomeni di dispersione scolastica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 603, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare le misure previste dal decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.

2. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.

3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purchè con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - D'ONOFRIO - MARONI -
DINI - URBANI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI